



N.0398 ... del 19-00-20(8

OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto Skinner – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva- Master in Psicologia giuridica in ambito Civile e Penale e la ASL Roma I per lo svolgimento presso le strutture afferenti al 2° Distretto – Gruppo GIL Adozioni.
STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento per lo Sviluppo Organizzativo – UOC Formazione e sviluppo delle competenze
Centro di costo: 124 L'estensore (Dr. Paolo Tarantino)
Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.
Il Responsabile del procedimento Dr. Racio arantino Delle Constitue del Dr. Oresto Zozi Data 05/04/20/7 Data Data Data Data Data Data Data Dat
Il presente Atto contiene dati sensibili SI NO
Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
Costo previsto: € – Esercizio(anno) C.E. n
Il Funzionario addetto al controllo di budget: (inserire Nome e Cognome) data firma
Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico della spesa di cui al presente provvedimento.
Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione Dott. Carlo Saitto
data firma
Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Matranga
Favorevole data 6.12.20 firma Non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)
Parere del Direttore Sanitario Dr. Mauro Goletti
Favorevole data Non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)
Il Presente provvedimento si compone di n. pagine di cui n. pagine di allegati Datt. Algelo Tanese

ASL Roma 1 Borgo S. Spirito, 3 00193 Roma www.aslroma1.it' p.iva 13664791004



0398. del 19-01-2018

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA UOC FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 nella persona del Dott, Angelo Tanese;

VISTA la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

CONSIDERATO CHE l'Istituto Skinner – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva-Master in Psicologia giuridica in ambito Civile e Penale con sede in Roma, via Torino, 29 rappresentata dal Rappresentante Legale Dott. Antonino Tamburello e la ASL Roma I, con sede legale in Roma, Borgo S. Spirito, 3 - 00193 p. IVA 13664791004, in persona del Direttore Generale, Dott. Angelo Tanese, si è inteso stipulare una convenzione per lo svolgimento, presso il 2º Distretto – Gruppo GIL Adozioni, del tirocinio di formazione degli allievi iscritti alla suddetta Scuola e per una collaborazione sul piano culturale, scientifico e formativo;

VISTO CHE la legge n. 196/97, art. 18, comma 1, lettera a) ed il successivo Decreto del Ministero del Lavoron. 142 del 25 marzo 1998, promuovono i tirocini formativi (non costituenti rapporti di lavoro) al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

VISTO CHE la Legge n. 56/89 disciplina la professione dello psicologo nonché l'attività professionale dello psicoterapeuta, subordinata al conseguimento della laurea in psicologia o medicina e chirurgia e ad un'ulteriore specifica formazione professionale attraverso corsi di specializzazione, di durata non inferiore a quattro anni, presso scuole di specializzazione universitarie o istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO CHE l'art. 3 della sopra citata Legge 56/89 prevede che gli Istituti di psicoterapia riconosciuti possano stipulare convenzioni per lo svolgimento del previsto tirocinio teorico-pratico dei propri allievi presso le strutture del S.S.N.;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 685 del 04.08.2016 la ASL Roma 1 ha adottato un nuovo Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/Enti Formativi;

PRESO ATTO CHE l'Istituto Skinner – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva ha ottenuto l'abilitazione al rilascio del titolo professionale di psicoterapeuta con Decreto MURST del 09.09.1994;

PRESO ATTO CHE con nota prot. 0144317 del 06.12.2017, agli atti della UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze, l'Istituto Skinner – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva- Master in Psicologia giuridica in ambito Civile e Penale ha chiesto l'attivazione di una Convenzione presso le strutture afferenti al 2° Distretto – Gruppo GIL Adozioni;

VISTO CHE alla UOC Formazione e sviluppo delle competenze è pervenuto, dal 2° Distretto, un riscontro positivo con prot. N. 15853 del 06.02.2018, agli atti della UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze; comunicando che il numero di tirocinanti per anno che il 2° Distretto – Gruppo GIL Adozioni potrà ospitare, in base ai tutor disponibili, sarà pari a 3;

PRESO ATTO CHE l'Istituto Skinner – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva-Master in Psicologia giuridica in ambito Civile e Penale ha approvato con e-mail del 27.03.2018, agli atti della UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze, lo schema di convenzione da adottare;

PRESO ATTO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 541 del 31.05.2017 avente per oggetto: "Atto Aziendale della ASL Roma 1. Percorso di attuazione del nuovo modello organizzativo aziendale. Attivazione del Dipartimento di Salute Mentale." è stato attivato, dal 1 giugno 2017, il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 1;

TENUTO CONTO CHE il Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/Enti formativi nella ASL Roma I, di cui alla Deliberàzione n. 685 del 4.08.2016, all'art. 4 prevede che la ASL Roma I assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;



Þ



CONSIDERATO CHE l'Istituto Skinner – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva - Master in Psicologia giuridica in ambito Civile e Penale provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie presso INAIL, nonché per la Responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. I della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. I, comma I, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di addivenire alla stipula di una convenzione con l'Istituto Skinner Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva- Master in Psicologia giuridica in ambito Civile e Penale per lo svolgimento presso il 2° Distretto Gruppo GIL Adozioni del tirocinio di formazione degli allievi del suddetto Istituto:
- di stabilire che il Direttore del 2° Distretto sia tenuto a verificare e favorire la corretta applicazione di quanto previsto dalla convenzione;
- di approvare la convenzione in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati:
- I. progetto formativo del tirocinante (modello PFT), che verrà compilato dalle parti contraenti e dalle stesse sottoscritto, oltre che dal tirocinante per accettazione al momento dell'inizio della frequenza;
- 2. il parere positivo del 2° Distretto Gruppo GIL Adozioni;
- di prevedere che l'Istituto Skinner Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva Master in Psicologia giuridica in ambito Civile e Penale provveda alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie presso INAIL, nonché per la Responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- di prevedere che la ASL Roma I assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;
- di stabilire che la predetta convenzione entri in vigore a partire dalla data di sottoscrizione, abbia durata quadriennale con possibilità di rinnovo dietro espressa volontà delle parti;

- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, Iella legge 18.06.2009 n. 69

Il Responsabile del procedimento

Dr. Paolo Tarantino

Data 05/04/2018

Il Direttore ad Interim U.O.C. Formazione e sviluppo Delle Competenze Dr. Orgen, Zozi

Interim II Coordinatore le e sviluppo Area Interdipartifinentale Risorse etenze Umane Zozi Dott.ssa/Silvia Dionisi

Data 5/04/2011

Il Direttore del Dipartimento per lo Sviluppo Organizzativo Dr Carlo ⊈aittoj

Data 6 4.18

M



IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. I della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. I, comma I, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Convenzione tra l'Istituto Skinner – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva- Master in Psicologia giuridica in ambito Civile e Penale e la ASL Roma I per lo svolgimento presso le strutture afferenti al Dipartimento di Salute Mentale. del tirocinio di formazione " e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di addivenire alla stipula di una convenzione con l'Istituto Skinner Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva Master in Psicologia giuridica in ambito Civile e Penale per lo svolgimento presso il 2° Distretto Gruppo GIL Adozioni, del tirocinio di formazione del suddetto Istituto;
- di stabilire che il Direttore del del 2° Distretto sia tenuto a verificare e favorire la corretta applicazione di quanto previsto dalla convenzione;
- di approvare la convenzione in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati:
 - I. progetto formativo del tirocinante (modello PFT), che verrà compilato dalle parti contraenti e dalle stesse sottoscritto, oltre che dal tirocinante per accettazione al momento dell'inizio della frequenza;
 - 2. il parere positivo del Direttore del 2° Distretto;
- di prevedere che l'Istituto Skinner Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva Master in Psicologia giuridica in ambito Civile e Penale provveda alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie presso INAIL, nonché per la Responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- di prevedere che la ASL Roma l assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;
- di stabilire che la predetta convenzione entri in vigore a partire dalla data di sottoscrizione, abbia durata quadriennale con possibilità di rinnovo dietro espressa volontà delle parti;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, lella legge 18.06.2009 n. 69

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

II DIRETTORE GENERALE

Bott. Angelo Panese

A.

CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO E PER UNA COLLABORAZIONE SUL PIANO SCIENTIFICO, FORMATIVO E CULTURALE

Istituto Skinner – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva, in proseguo denominata "Scuola", con sede legale in Roma, via Torino, 29 - 00184 Roma, C.F. TMBNNN46S28H501K nella persona del Legale Rappresentante Dott. Antonino Tamburello, nato a Roma il 28.11.1946

Ε

L'ASL Roma 1, con sede legale in Roma, Borgo S. Spirito n. 3, 00193 Roma, P.I. 13664791004, d'ora in poi denominata "Azienda", rappresentata dal Dott. Angelo Tanese, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 21.07.1966

Premesso che

- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge n. 196 del 24.06.1997 possono promuovere tirocini di formazione a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859 del 31.12.1962;
- Con D.M. 25.03.1998 n. 142 sono state impartite le disposizioni sui tirocini formativi;
- La legge n. 56/1989 disciplina la professione dello psicologo nonché l'attività professionale dello psicoterapeuta, subordinata al conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia e ad una ulteriore specifica formazione professionale attraverso corsi di specializzazione di durata non inferiore ai quattro anni, presso scuole di specializzazione universitarie o istituti a tal fine riconosciuti;
- L'art. 3 della sopraccitata Legge 56/1989 prevede che gli Istituti di psicoterapia riconosciuti possano stipulare convenzioni per lo svolgimento del previsto tirocinio teoricopratico dei propri allievi presso le struttura del Servizio Sanitario Nazionale;
- La "Scuola" ha ottenuto dal MIUR l'abilitazione al rilascio del titolo professionale di psicoterapeuta con Decreto MURST del 09.09.1994;
- Nell'Azienda si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi.
- Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 685 del 04.08.2016 l'"Azienda" ha approvato il nuovo Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/Enti formativi nella ASL Roma 1 di cui la "Scuola" dichiara di avere preso visione:

si conviene quanto segue:

Art. 1- La presente convenzione regola i rapporti tra la "Scuola" e l'" Azienda" concernenti l'attivazione di tirocini formativi a favore degli studenti del Master Universitario di Il livello in Psicologia Giuridica, da svolgersi presso le strutture afferenti al 2 Distretto, nel gruppo GIL Adozioni.

Art. 2 la "Scuola" si impegna ad inviare, con congruo anticipo rispetto all'inizio del tirocinio, alla UOC Formazione dell' "Azienda" una lettera con i nominativi dei tirocinanti proposti ed il periodo di tirocinio richiesto.

Art. 3 - I tirocini formativi attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del

M

40

tirocinante durante il periodo di permanenza in "Azienda" è seguita e verificata da un tutor aziendale psicoterapeuta, al quale il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio, nonché da un tutor della "Scuola".

Per ciascun tirocinante, inserito in "Azienda" in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo su modello PFT, in allegato, contenente:

- Il nominativo del tirocinante:
- I nominativi del tutor della "Scuola" e dell' "Azienda";
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione dei tempi di presenza in " Azienda";
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni contro malattie, infortuni e morte e per la responsabilità civile verso terzi;
- Il nominativo della struttura aziendale presso cui si svolge il tirocinio.

Art. 4 Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24.06.1997 l'" Azienda" si impegna ad accogliere presso le strutture aziendali afferenti al 2 Distretto – Gruppo GIL Adozioni n. 3 tirocinanti per anno, con un rapporto tutor/studenti pari a 1:2 (compresi eventuali frequentatori volontari).

ART. 5 L' "Azienda" provvede ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6 Il tirocinante è ténuto a :

- Iniziare la frequenza dopo aver ritirato, presso la UOC Formazione dell'"Azienda" la lettera di autorizzazione al ritiro del badge, consegnato da apposito Ufficio, che dovrà essere poi utilizzato per la rilevazione delle presenze;
- Osservare le regole aziendali e le norme comportamentali previste per i dipendenti del corrispettivo profilo professionale;
- Rispettare le direttive impartite dai Direttori/Responsabili delle strutture presso cui svolgono l'attività didattico-formativa;
- Attestare i periodi di frequenza con il badge;
- Svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura in cui opera, all'interno
 degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni fornite dai Direttori/Responsabili, in coerenza con
 le disposizioni relative al settore e ai regolamenti generali dell' "Azienda";
- Riconsegnare il badge alla UOC Gestione del Personale al termine del periodo di frequenza;
- Prendere atto che il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs 81/2008 o comunque ai controlli disposti dal Medico Competente ed alle disposizioni del Responsabile della Sicurezza e Prevenzione.

Art. 7 La "Scuola" dovrà attivare a proprio carico, per tutto il periodo di frequenza dei tirocinanti nelle strutture aziendali, presso l'INAIL o altro idoneo Ente assicurativo apposita polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi di invalidità temporanea, permanente o morte conseguenti ad infortuni o malattie contratte dal tirocinante in occasione della frequenza, nonché apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati ai terzi nel predetto periodo. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell' "Azienda" rientranti nel progetto formativo.

Il massimale assicurato deve essere minimo di € 655.000,00 così ripartito:

155.000,00 per infortuni (invalidità permanente e morte)



Ø

500.000,00 per responsabilità civile verso terzi

Art. 8 La "Scuola" si impegna formalmente ad una stretta collaborazione con la "Azienda" sul piano culturale, scientifico e formativo contribuendo al miglioramento delle conoscenze e competenze del personale, a tal proposito, con mail del 06.03.2018 agli atti della UOC Formazione, offre annualmente le seguenti opportunità formative:

- Partecipazione gratuita a cinque seminari annuali della durata di 8 ore ciascuno per un numero massimo di 5 operatori;
- Partecipazione gratuita ad incontri mensili di supervisione clinica per l'indirizzamento del trattamento cognitivo-comportamentale su casi clinici per un numero massimo di 5 operatori

Al termine di ogni anno di convenzione la "Scuola "si impegna a comunicare alla UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze dell' "Azienda" l'entità di utilizzo delle opportunità formative offerte agli operatori aziendali.

Art. 9 Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali, eventualmente raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente I'" Azienda" e la "Scuola".

Art. 10 Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione dei presente atto sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Art. 11 La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata quadriennale e potrà essere rinnovata dietro espressa volontà delle parti.

Art. 12 Il presente atto, redatto in triplice originale, verrà registrato in caso d'uso a spese della parte richiedente.

Roma, lì	•
Il Rappresentante Legale	Il Direttore Generale della ASL ROMA 1
della Scuola	
Dott. Antonino Tamburello	Dott. Angelo Tanese



V





PROGETTO FORMATIVO TIROCINANTI

(Rif. Convenzione tra ASL ROMA 1 e		stipulata con Deliberazione n.
` Del		_)
Nominativo del tirocinante		
Nato ail	T	el
Residente in Via	Città	CAP
Cod. Fiscale	E-MAIL	
•	`	
MatricolaFacoltà di	Universi	ità/Ente Formativo
Corso di LaureaCorso d	i Specializzazione non I	medica
Master in	Altro	
AZIENDA OSPITANTE: ASL ROMA 1 Indiriz	zo: Borgo S. Spirito n. 3	3 – 00193 Roma
AREA/DIPARTIMENTO/DISTRETO/UOC/UOSI	D ¹	,
Struttura specifica dove si svolgerà il tirocini	0	
Periodo di tirocinio n. mesi dal		_al
(Il periodo del tirocinio deve corrispondere	con la copertura assic	urativa)
Soggetto Promotore		
Tutor dell'Ente Promotore		_tel
Tutor dell'ASL ROMA 1		tel
Polizze Assicurative (allegare copia)	,	
INFORTUNI SUL LAVORO INAÌL		•
RCTCompa	ngnia	_periodo di validità

¹ Campo obbligatorio



t. +39.06.68352501 www.astromal.it p.iva 13664791004

UOC Formazione tel. +39.06. e-mail

fax 06



Obiettivi, attività, modalità del tirocinio
OBBLIGHI DEL TIROCINANTE:
a) iniziare la frequenza dopo aver ritirato, presso la UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze, la lettera di autorizzazione al ritiro del badge consegnato da apposito ufficio della UOC Gestione del Personale, che dovrà essere poi utilizzato per la rilevazione delle presenze;
b) osservare le regole aziendali e le norme comportamentali previste per i dipendenti del corrispettivo profilo professionale;
c) rispettare le direttive impartite dai Direttori/Responsabili delle strutture presso cui i tirocinanti svolgono l'attività didattico-formativo;
d) attestare i periodi di frequenza secondo le modalità previste dal presente regolamento;
e) svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura/unità operativa in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni fornite dai Direttori/Responsabili, in coerenza con le disposizioni relative al settore e ai regolamenti generali dell' Azienda;
f) riconsegnare il badge alla UOC Gestione del Personale al termine del periodo di frequenza;
g) prendere atto che il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro (dall'art. 1 comma 2 del Decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998).
h) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. lsg 81/2008 o comunque ai controlli disposti dal Medico Competente ed alle disposizioni del Responsabile della Sicurezza e Prevenzione
Le informazioni contenute nel presente Progetto sono rese ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e i sottoscrittori sono consapevoli della responsabilità penali cui possono andare incontro in casi di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenete dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Si esprime, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 – n. 196, il consenso al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali contenuti nel presente Progetto, inclusa la loro eventuale comunicazione a soggetti terzi specificamente incaricati, limitatamente ai fini della corretta gestione del tirocinio, da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante e ai fini delle funzioni di controllo e monitoraggio.
Roma
· ·
Firma per presa visione e accettazione del tirocinante
Firma e timbro dell'Università/Ente Proponente
Firma e Timbro del Direttore/Responsabile dell'Area/Distretto/UOC/UOSD sede del tirocinio

P

SISTEMA SANTARD ALGIDA: LE
ASL
ROMA 1



ALLEGATO RP

AREA	
,	- UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze
PROCEDURA CONVENZIO	INI: PAREFE DELLA STRUTTURA
ENTE PROPONE (TE LA CO	INVENZIONE:
UNIVERSITA	EUROPEA DI POHA- ISTITUTO SKINNER
CORSO DI LAUREA PS	LOLOGIA.
CORSO DI SPECIALIZZAZIO	NE
ALTRO FENALA	ELLO IN PSIGLOGIA GIURIDIA CIVILE &
	E HINDRICE
NUOVA CONVENZIONE	
RINNOVO	
VIII-NOAO	Ť
ESTENSIONE DELLA DELIR	ERAZIONE N. DEL
	DEL
PARERE: POSITIVO	NEGATIVO ~
indicare la motivazione:	ATTIVITA' DI RICERA E SOSTEGNO JURILIVA MENTE
a) ken	
2) IN TIVAZIONI ARTA	DELONE IN RELAZIONE ARE PHA 3) CRISI A DOTTIVE
NOMINATIVO F SHALLBICA	TIMOD WORDEN
CORTUMNATION	A TUTOR INSERITO BANCA DATI ASL RM1 (si atresta che ciascun tutor non ha
sample of the contraction of the	u pue un al'ocidanti e frequentatori volontari - coloi v.
specialistica di Midici pressi	o le Scuole delle Università degli Studi può essere affidato un numero di tirocinanti e
TAIGLOGO DIRIGE	INTE CONSULTORITAM. ASL RHA ZOS EGIL ADOZIONI ASLAN
II. Referente della form	
	il direttore /responsabile
_	ASL ROMA 1
DATA .	
	Directore/Distretto 2
•	Dr. ¢. Guilp De Gregorio
	· \/ •
	·

451 Remz 1 80:90 9,5phio, 3 00193 Remu

¢ +85 J6.68352501 <u>****: htomalit</u> p.iva ..3664701004

UCC Formazione (el. +39.05, e-niež

M